

Verbale di assemblea

(in esenzione da bollo ex art. 19, tabella B, D.P.R. n. 642/1972)

Repubblica Italiana

Il venti dicembre duemilaquattro (20.12.2004), alle ore diciassette e minuti quarantacinque, in Bologna, Via Grieco n. 8.

Innanzi a me dr Domenico Curione, Notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna, non assistito dai testimoni, per rinuncia, col mio consenso, della comparente, è presente:

la signora Canobbio Donatella, impiegata, nata a Fenegrò (Como) il 24 marzo 1954, domiciliata, per la carica, a Bologna, Via Grieco n. 8, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "CENTRO DI RIABILITAZIONE AXIA COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE LAVORO - Società Cooperativa ONLUS a responsabilità limitata", con sede in Bologna, Via Grieco n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 04211390374, R.E.A. n. 354866.

La comparente, cittadina italiana, della identità personale della quale sono certo, nella suindicata qualifica, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della Società suddetta, debitamente convocata, come la comparente dichiara, per oggi, in seconda convocazione, in questo luogo, all'ora suindicata, a norma di statuto.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea,

a norma di statuto e su unanime designazione dei presenti, la medesima signora Canobbio Donatella, la quale, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica e dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita, essendo presenti e rappresentati, per valide deleghe, tutti i ventisette soci signori Baietti Alessandro, Benfenati Daria, Beraldi Carmen, Bini Maria Lucilla, Bisceglia Lucia, Canobbio Donatella, Chiri Barbara, Cimatti Donatella, Colantoni Elena, Compagno Sara, Cornacchia Maria Teresa, Dafni Spiridula, Di Tullio Manuela, Giammarco Andrea, Martinelli Marco, Mori Paolo, Paronetto Amalia, Ruini Francesca, Tugnoli Cristina, Zarri Annalisa e Morini Diletta (soci presenti), Baroncini Maria Grazia, D'Urso Maria, Gualandi Federica, Mazzaro Dario, Montanari Simone e Oelmann Jutta (soci rappresentati), ed essendo presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione signori Canobbio Donatella, Presidente, Martinelli Marco, Vice Presidente, Bini Maria Lucilla, Giammarco Andrea e Ruini Francesca, Consiglieri, e, del Collegio Sindacale, il dr Pagano Pasquale, Presidente, e la dott.ssa Verboschi Camilla, sindaco effettivo; assente giustificato l'altro sindaco effettivo, dott.ssa Rita Trevis.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è invitata a deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:

approvazione di un nuovo testo integrale di statuto sociale, in sostituzione di quello vigente, per l'adeguamento alle nuove disposizioni societarie.

Sull'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone che l'art. 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile prevede che le Società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel Registro delle Imprese alla data dell'1 gennaio 2004, devono uniformare entro il 31 (trentuno) dicembre 2004 (duemilaquattro) l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili previste nel D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle Società di capitali e delle Società Cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366.

Pertanto è necessario modificare e aggiornare lo statuto sociale onde adeguarlo al dettato normativo dei decreti legislativi di attuazione di tale riforma, evidenziando come le modifiche più significative riguardino l'applicabilità alla cooperativa delle norme, in quanto compatibili, sulle Società per azioni, l'attribuzione alle azioni nominative di un valore nominale di euro 52,00 (cinquantadue) ciascuna, l'ammontare delle azioni, in caso di ammissione di nuovi soci, che non dovrà essere inferiore ad euro 1.040,00 (millequaranta), e cioè a 20 (venti) azioni, la previsione dei soci sovventori, del revisore contabile o di una società di revisione per il controllo contabile, la modifica della clausola compromissoria onde prevedere la nomina arbitrale da parte di un terzo estraneo, esponendo inoltre l'opportunità di modificare la denominazione della Società come segue: "CENTRO DI RIABILITAZIONE AXIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", di

abbreviare la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e di apportare lievi modifiche non sostanziali allo scopo e all'oggetto sociale, modifiche che il Presidente illustra alla assemblea; espone inoltre come alcune proposte modifiche non siano richieste dalla nuova normativa ma riguardino unicamente una formulazione maggiormente consona alle esigenze societarie; quindi propone di adottare un nuovo testo di statuto sociale che sostituisca integralmente lo statuto vigente.

Il Presidente quindi esibisce il nuovo testo dello statuto sociale, testo già visionato dai soci ed illustrato alla assemblea dal Presidente il quale lo consegna a me Notaio affinché lo possa allegare al presente atto; quindi invita la assemblea a deliberarne la approvazione.

Dopo breve ed esauriente discussione si passa alla votazione ed il Presidente accerta e constata che l'assemblea, ad unanimità, delibera di approvare le nuove norme relative al funzionamento della Società costituenti il nuovo statuto sociale, integralmente nel suo complesso e singolarmente articolo per articolo, che si allega al presente atto sotto la lettera A, in sostituzione del testo precedente, che rimane abrogato, omessane la lettura per volontà della comparente.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie l'assemblea, alle ore diciotto e minuti venti.

Io Notaio ho letto questo atto alla comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive; dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e

nel resto manoscritto da me per quattro facciate e parte della quinta di due fogli.

F.ti: Canobbio Donatella - Dr Domenico Curione Notaio

Allegato A al Rep.gen.n. 23057

Raccolta n. 4996

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICATIVE

#p#

Articolo 1

Denominazione

E' costituita con sede nel Comune di Bologna, la Società denominata "CENTRO DI RIABILITAZIONE AXIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS". Ha come contrassegno la sigla "AXIA" che potrà essere usata sia legalmente che commercialmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Articolo 2

Durata

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 3

Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui

alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nell'ambito della riabilitazione, prevenzione, educazione, assistenza ed inserimento sociale delle persone affette da disabilità ed handicap psichici, fisici e sensoriali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la

legislazione italiana, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega delle Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Articolo 5

Oggetto

#p#

La società ha per oggetto l'intervento interdisciplinare nell'ambito premesso tramite le seguenti modalità operative:

- a) sperimentazione e gestione di servizi territoriali (strutture semiresidenziali, servizi domiciliari ed ambulatoriali) orientati ad una risposta assistenziale integrata e di qualità, rivolta a cittadini "CON DISABILITA'", portatori di "HANDICAP" ed "ANZIANI". Tali servizi intendono ispirarsi ed operare in un contesto tecnico e culturale teso, innanzi tutto, al rispetto della dignità dell'utente, alla realizzazione di risposte personalizzate del bisogno e il mantenimento delle persone svantaggiate presso il proprio domicilio. Scopo della cooperativa è anche erogare prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di elevato contenuto professionale e con orientamento multi professionale (assistenti di base, educatori, terapisti, tecnici non sanitari, medici...);
- b) ricerca e sperimentazione nell'ambito dei servizi alla persona;
- c) prestazioni dirette ed individuali tramite convenzione con enti;
- d) gestione di servizi ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali a carattere riabilitativo;
- e) collaborazione con associazioni di utenza e strutture del volontariato per il perseguimento del fine sociale;
- f) formazione del personale sanitario e sociale nell'ambito di operatività;
- g) promozione culturale e sociale dell'attività preventiva e riabilitativa oggetto dell'intervento.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai propri soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E'

pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale;

g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

Articolo 6

Requisiti dei soci

Sono denominati soci lavoratori i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- non eleggibilità alle cariche sociali;
- non diritto al voto.

Al termine di un periodo di anni uno il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in una delle forme di cui all'art.4 del presente statuto, al tramite di apposito atto stipulato tra le parti, disciplinato da apposito regolamento interno.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della

società.

Possono altresì rivolgere la domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare le loro attività in modo gratuito in qualità di "soci volontari", secondo quanto previsto dall'art.2 della legge 8 novembre 1981 n.381; nella domanda di ammissione deve essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini all'attività esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima salvo diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Articolo 7

Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di

#p#

nascita;

b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà mai essere inferiore a numero 20 (venti), ossia ad € 1.040,00 (millequaranta virgola zero zero) e che dovrà essere versata nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del presente statuto;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in conformità con i contenuti di cui all'art. 4 del presente statuto e con i contenuti dell'apposito regolamento interno, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni a lui noti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, legge 381/1991, oltre ai dati contenuti all'art. 6, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 del presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero

quella speciale dei soci lavoratori in formazione od in inserimento prevista dall'art. 5 del presente statuto.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domanda non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono

#p#

sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Articolo 9

Diritti e obblighi dei soci

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 5% (cinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini sopra previsti;

- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio dell'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre

cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

- a. subordinato

- 1 - in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art.12 punto 4, lettera a 5;

b. diverso da quello subordinato

1 - in presenza di recesso contrattuale comunicato alla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Articolo 12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti

#p#

del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) sia stato dichiarato interdetto;
- c) sia sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- d) abbia richiesto ed ottenuto una pensione di vecchiaia ed in ogni caso abbia compiuto il 65mo anno di età.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza il socio che si trovi nelle condizioni previste dai punti c) e d), fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro

b. subordinato

1. per mutuo consenso,
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- 5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo

punto 12;

8) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

12) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;

13) che venga condannato con una sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda impossibile il rapporto sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal

consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine dei sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 14

Controversie in materia di recupero ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolate dall'art.47 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15

Diritti conseguenti al recesso od all'esclusione

#p#

I soci lavoratori receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni sottoscritte da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art.29 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle vendite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione od il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduto od esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Articolo 16

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa hanno diritto al rimborso delle azioni

effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con le modalità previste nel precedente articolo 15. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Articolo 17

Prescrizione dei diritti

I soci lavoratori deceduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

Articolo 18

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato

da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti od accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della

prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Articolo 19

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 delle legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

Articolo 20

Conferimento dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o

crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).

Articolo 21

Acquisto della qualità di socio sovventore

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Diritti dei soci sovventori

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi riportati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il

capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Articolo 23

Obblighi dei soci sovventori

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 24

Trasferimento delle azioni dei soci sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Recesso dei soci sovventori

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e

#p#

seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 1, lettera d), articolo 21.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 29 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

Articolo 26

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 5 del presente statuto.

La cooperativa, ricorrendone le condizioni e le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore

contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini

previsti dal regolamento di emissione;

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 27

Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico od alla ristrutturazione od al potenziamento aziendale di cui all'art.5 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero);
- d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;

- e) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'art.29 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del Codice Civile.

Articolo 28

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale,

dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori o stabilito da apposito Regolamento.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.

Articolo 29

Destinazione dell'utile

#p#

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno secondo le modalità proposte dal consiglio di amministrazione o previste in apposito Regolamento, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto

per i dividendi di cui al precedente punto 1, qualora in possesso dei soci lavoratori;

-nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

h) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

i) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve divisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente

utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 30

Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

Articolo 31

Organi sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

#p#

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Articolo 32

Convocazione

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede od altrove, purché nel territorio nazionale) e della data ed ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, con avviso comunicato ai soci con i mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di

controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 33

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di

#p#

amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritiene comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte

dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale di cui all'art.5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza o sottoposta al suo esame dagli amministratori.

Articolo 34

Assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina,

sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 35

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 36

Intervento - voto - rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento interno, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 22 del presente statuto.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, ai sensi dell'art.2526/2.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante

delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Articolo 37

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Articolo 38

Assemblea speciale di possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare degli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 39

Nomina - composizione - durata

Il consiglio di amministrazione si compone da cinque a quindici consiglieri eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art.2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di

recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati ed il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Articolo 40

Competenza e riunioni

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva

la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. La parità di voti importa la reiezione della proposta.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.

Alle sedute del consiglio di amministrazione è consentita la presenza

dei soci senza diritto alla parola, salvo richiesta diversa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 41

Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Fatta salva la norma di cui all'art.2386 del codice civile, il consiglio di amministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario continua a svolgere le sue mansioni fino al rinnovo che dovrà essere effettuato, nel rispetto dei tempi minimi previsti dalla procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal consiglio stesso, o, in mancanza dal collegio sindacale immediatamente dopo le dimissioni.

Articolo 42

Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

#p#

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del consiglio, nonché con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 43

Collegio sindacale

Nomina - composizione - durata

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente articolo 32, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

#p#

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci sono ineleggibili e, se eletti, decadono dall'incarico nei casi previsti dall'art.2399 del codice civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Articolo 44

Competenza e riunioni

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della

maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione od ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ad eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111 septies, R.D. 30 marzo 1942, n.318.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Articolo 45

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore od alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I revisori contabili sono ineleggibili all'incarico di controllo contabile e, se eletti, ne decadono nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle

scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 46

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in

caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 47

Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;

- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.

Articolo 48

Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale del rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative alla decadenza, al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Bologna; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento

dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitro sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Articolo 49

Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 27,28,29 e 46 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.ti: Donatella Canobbio - Dr Domenico Curione Notaio